

**LEGGE REGIONALE n. 37 del 14 dicembre 2011**  
**pubblicata sul BURP 7 g 2011, n. 3**

**Ordinamento della polizia locale**

*Sintesi*

La legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, detta norme generali sull'organizzazione funzionale e sul coordinamento dei servizi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio.

La legge è suddivisa in cinque titoli: Disposizioni generali (artt.1-4) Ordinamento della Polizia Locale (artt.5-13) Iniziative e Strutture della Regione ( artt. 14-19) Formazione del Personale (artt. 20-22) e Disposizioni Finali (artt.23-25) .

*Principali soggetti dell'Amministrazione Regionale o esterni ad essa, direttamente interessati*

Province, Comuni

*Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per l'Amministrazione Regionale e/o per soggetti esterni*

<i>Scadenze</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Soggetti</i>
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.	Adeguamento dei regolamenti di polizia locale, ove esistenti	Enti locali

*Novelle apportate dalla legge*

Sono abrogate:

la l.r. 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);

la l.r. 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);

la l.r. 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).

*Note*

Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi della legislazione previgente.

Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.